Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 103 del 20 aprile 1976

Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA – Martedì, 20 aprile 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario riservati agli insegnanti incaricati in servizio all'estero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario riservati agli insegnanti incaricati in servizio all'estero.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;
Veduta la legge 26 maggio 1975, n. 327;
Veduto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificato ed integrato con decreto ministeriale 9 dicembre 1972 e con decreto ministeriale 18 giugno 1974, il quale stabilisce nuove classi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica;
Viste le ordinanze ministeriali 6 maggio 1972, 5 agosto 1972 e 7 agosto 1972, con le quali furono indetti corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario per l'anno scolastico 1971-72;
Vista l'ordinanza ministeriale 2 ottobre 1974, con la quale furono indetti i suddetti corsi speciali per l'anno scolastico 1974-75;
Di intesa con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Nell'anno scolastico 1975-76 saranno svolti corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario ai quali sono ammessi, ai sensi dell'art. 41 della legge 26 maggio 1975, n. 327, gli insegnanti incaricati negli istituti italiani di cultura e nelle scuole italiane all'estero di cui al testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, compresi i corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nonchè nelle Università e nelle istituzioni straniere di istruzione, in servizio nel corrente anno scolastico 1975-76 ovvero nel precedente 1974-75, anno di entrata in vigore della sopracitata legge n. 327.

Ai corsi abilitanti speciali di cui al presente decreto sono comunque ammessi gli aspiranti nei riguardi dei quali risulti applicabile l'art. 42, primo comma, della citata legge n. 327.

I suddetti devono essere in possesso del titolo di studio prescritto nella colonna 2 della tabella *A* allegata al decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificato ed integrato con i decreti ministeriali 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974 (allegato *A*), o anche del titolo di studio prescritto anteriormente alle modificazioni apportate con i decreti sopra citati, purchè conseguito prima dell'entrata in vigore dei decreti medesimi (23 dicembre 1972 e 6 luglio 1974).

Sono ammessi anche coloro che sono forniti di uno dei titoli di studio considerati validi dai decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni, non più previsti dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, purchè tali titoli siano stati conseguiti prima del 24 marzo 1972, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto 2 marzo 1972.

Ai sensi dell'art. 31 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, gli insegnanti in possesso di laurea o licenza in teologia, in filosofia, o in altre discipline ecclesiastiche, rilasciata dalle università pontificie, sono ammessi ai corsi abilitanti ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, relativamente alle discipline per cui sono richieste le lauree in lettere e in filosofia.

Agli stessi fini i laureati in diritto canonico e in *utroque jure* sono ammessi a partecipare relativamente alle discipline giuridiche.

Art. 2.

Le domande di partecipazione ai corsi, in carta semplice, da redigere secondo l'allegato modello (allegato *B*), dovranno essere indirizzate al sovrintendente dell'ufficio scolastico interregionale del Lazio e dell'Umbria per il tramite del Ministero degli affari esteri, al quale dovranno pervenire entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà contenere tutte le indicazioni relative alla identità dell'aspirante (nome, cognome, luogo e data di nascita), alla classe, o sezione, di abilitazione richiesta (non necessariamente corrispondente all'insegnamento prestato), nonchè alla sua posizione di avente titolo alla frequenza dei corsi. Dovranno essere indicate, in ordine di preferenza, le sedi nelle quali si desidera frequentare il corso abilitante.

Coloro che chiedono di partecipare solo ai corsi per le sezioni aggiunte, dovranno precisare di essere in possesso dell'abilitazione per la classe base.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal dirigente del corso, dell'istituto o della scuola, il quale confermerà anche la circostanza dell'effettivo servizio prestato. Coloro che prestano servizio presso istituzioni straniere faranno autenticare la propria firma dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Il Ministero degli affari esteri certificherà a margine di ciascuna istanza il possesso della qualifica di incaricato in uno degli anni scolastici suindicati ovvero della qualifica di avente titolo all'incarico a norma dell'art. 42, primo comma, della legge n. 327; e rimetterà gli atti al sovrintendente non oltre venti giorni dalla scadenza dei termini.

Art. 3.

Detti corsi, a carattere teorico-pratico, sono intesi a favorire la conoscenza fondamentale dei problemi dell'educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, a promuovere l'approfondimento delle discipline che saranno oggetto di insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse.

I corsi comprenderanno complessivamente centocinquanta ore di attività, articolate in lezioni teoriche, partecipazione a gruppi di studio e a seminari, esercitazioni, applicazioni, eventuali visite. Cinquanta ore si svolgeranno, ove possibile, durante l'anno scolastico; le cento rimanenti avranno luogo con carattere continuativo per la durata di un mese, durante le vacanze estive. Eventualmente a tale periodo si aggiungeranno le cinquanta ore di cui sopra, in un arco di tempo che non supererà i quaranta giorni.

Saranno aggiunte trenta ore per ciascuna sezione e delle centocinquanta ore del corso non più di cinquanta saranno dedicate alle scienze dell'educazione.

Art. 4.

I corpi docenti dei singoli corsi formuleranno i piani di studio in conformità alle linee direttive generali stabilite dal Ministero della pubblica istruzione con ordinanza ministeriale 1° marzo 1975.

I corpi docenti stessi provvederanno agli opportuni adattamenti delle direttive generali alle esigenze di ciascun corso, avendo cura di sviluppare in maniera adeguata le parti in cui le direttive si articolano e di seguire criteri omogenei per corsi funzionanti nel medesimo Stato estero e per la medesima classe di abilitazione.

Il corpo docente di ciascun corso, entro cinque giorni dalla sua costituzione, inoltrerà il piano di studio, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla commissione regionale del Lazio, per la prescritta approvazione. Questa deve aver luogo, in forma espressa, prima dell'inizio del corso.

I partecipanti al corso possono collaborare con i corpi docenti all'attuazione dei piani di studio. D'accordo con gli iscritti verrà anche fissato il calendario delle attività articolate nei modi indicati dall'art. 3.

Art. 5.

I corsi saranno organizzati per le classi e sezioni di abilitazione indicate nella tabella *A* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni. Essi saranno istituiti dal Ministero della pubblica istruzione in sedi di Stati esteri, che il Ministero degli affari esteri avrà proposto, tenuto conto della residenza degli interessati, delle istituzioni scolastiche esistenti nel centro, della disponibilità locale di docenti qualificati, delle possibilità ricettive e della presenza di attrezzature.

Allorquando non sarà possibile dislocare il corso all'estero, gli aspiranti, ed eventualmente quelli provenienti da altri Stati per la medesima classe di abilitazione, saranno assegnati ad un corso che avrà luogo in Roma, in una sede scelta dalla commissione regionale del Lazio.

Entro il ventesimo giorno dalla ricezione delle domande il sovrintendente dell'ufficio scolastico interregionale del Lazio e dell'Umbria farà pervenire al Ministero della pubblica istruzione l'indicazione del numero degli aspiranti per ciascuna classe e delle relative sedi di residenza.

Art. 6.

Dopo l'istituzione dei corsi la commissione regionale del Lazio, sentito il Ministero degli affari esteri, provvederà alla nomina del personale docente con docenti universitari, con personale direttivo ed insegnante dei ruoli degli istituti statali di istruzione secondaria ed eventualmente, in caso di necessità, con esperti delle materie comprese nei piani di studio.

Per ciascun corso saranno nominati tre docenti, dei quali almeno uno qualificato nelle scienze dell'educazione.

In aggiunta potranno essere nominati altri docenti solo per le classi che comprendono un ampio numero di discipline e per quegli insegnamenti che richiedono più specifiche competenze.

Inoltre, per le classi di abilitazione che prevedono *sezioni* aggiunte dovrà tenersi conto, sia per l'organizzazione dei corsi che per la composizione delle commissioni, del fatto che il corso sarà svolto nello stesso periodo per la classe e per le relative sezioni. Il numero dei docenti sarà aumentato di una unità per ciascuna delle sezioni aggiunte.

I docenti delle scienze dell'educazione potranno essere nominati in più corsi, particolarmente in quelli aventi un minor numero di partecipanti. In tal modo sarà possibile riunire, per lo svolgimento delle attività relative alle scienze dell'educazione, anche i partecipanti a corsi diversi.

Nella prima riunione il corpo docente di ciascun corso, ivi compresi i docenti delle sezioni aggiunte, fermo restando il carattere unitario della sua funzione, nominerà nel proprio seno un coordinatore responsabile.

Art. 7.

Il piano istitutivo dei corsi sarà comunicato alle rappresentanze diplomatiche o consolari le quali provvederanno ad informare i candidati della sede del corso al quale saranno stati assegnati.

I suddetti, se non siano stati espressamente esclusi dai corsi con provvedimento motivato del sovrintendente scolastico, vi si intendono ammessi.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato prima dell'inizio dei corsi e dovrà recare l'indicazione che può essere impugnato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1971, n. 1199 o dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Per le procedure relative all'istruttoria dei ricorsi gerarchici si fa richiamo alla circolare del Ministero della pubblica istruzione 14 giugno 1972, protocollo 710/A/5.

L'esclusione, tuttavia, può essere disposta successivamente, se la mancanza dei requisiti di ammissione sarà accertata dopo l'inizio dei corsi o anche dopo la conclusione degli esami finali.

In pendenza di impugnative, il ricorrente è ammesso con riserva al corso o alla sua ulteriore frequenza o alla partecipazione alle prove finali.

Art. 8.

I partecipanti ai corsi i quali, anche per ragioni indipendenti dalla loro volontà, abbiano fatto un numero di assenze dalle lezioni e dalle altre attività previste superiore ad un quarto, saranno esclusi dall'ulteriore frequenza del corso e dalle prove finali.

Su proposta del corpo docente, l'esclusione sarà disposta dal sovrintendente scolastico.

Nel computo del suddetto limite non vanno comprese le assenze dovute ad improrogabili esigenze di servizio scolastico, ivi inclusa la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, o per l'utilizzazione di permessi sindacali, previsti dalle disposizioni di legge e rilasciati dagli organi competenti. Le assenze per le suddette ragioni, come anche quelle dovute a gravissimi motivi di salute, compresi quelli connessi allo stato di gravidanza e di puerperio delle aspiranti, saranno recuperate, nelle forme e nei modi stabiliti dai corpi docenti, mediante la frequenza di un supplemento di attività della durata di venti ore da espletarsi prima della conclusione del corso.

Per i predetti casi di assenza, consentita per non oltre venti ore in eccedenza ai limiti previsti, gli abilitanti dovranno presentare idonea ed adeguata documentazione giustificativa. I corpi docenti hanno facoltà di richiedere visite mediche collegiali o specialistiche per accertare l'effettiva sussistenza dei gravi motivi di salute addotti dagli interessati.

Art. 9.

I docenti impegnati nella frequenza dei corsi abilitanti e quelli incaricati in essi delle lezioni teoriche e delle altre attività connesse con l'effettuazione dei corsi saranno eventualmente esonerati dalla partecipazione alle operazioni di scrutinio ed agli esami di idoneità e di riparazione, e sostituiti con altri docenti della scuola di appartenenza. In caso di assoluta impossibilità sarà ritenuta giustificata l'assenza dai corsi, per i giorni strettamente indispensabili.

Art. 10.

All'inizio del corso i partecipanti presenteranno al coordinatore del corso stesso una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, contenente l'indicazione degli studi seguiti, degli insegnamenti prestati e delle altre attività didattiche o di ricerca o professionali eventualmente svolte; le attività di ricerca o professionali potranno essere documentate qualora l'interessato lo ritenga opportuno.

Art. 11.

Entro la data che sarà successivamente stabilita, il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione alle prove finali per il conseguimento dell'abilitazione al coordinatore, che l'inoltrerà al sovrintendente scolastico.

Alla domanda, redatta in carta semplice, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato in carta semplice, attestante il servizio prestato o nel decorso, o nel corrente anno scolastico 1975-1976;

2) titolo di studio legale, in originale o in copia autentica o *anche il relativo certificato*, valido per l'ammissione alla classe o sezione di abilitazione, al cui corso l'interessato è stato iscritto;

3) certificato di abilitazione per la classe base, nel caso che l'abilitando abbia partecipato al corso limitatamente alla sezione;

4) ricevuta del pagamento della tassa di L 4000 (ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1132) versata sul conto corrente postale 1/53000 intestato all'ufficio per le tasse sulle concessioni governative di Roma.

Coloro che abbiano precedentemente presentato i documenti di cui ai numeri 1), 2), e 3), *dovranno precisarlo nella domanda* di ammissione alla prova finale.

Per la prova finale relativa alla sezione dovrà essere presentata distinta domanda con allegata ricevuta del versamento della relativa tassa.

Art. 12.

La prova finale sarà sostenuta innanzi ad una commissione composta dai docenti del corso, compreso il coordinatore, presieduta da un membro esterno nominato dal Ministero della pubblica istruzione sentito il Ministero degli affari esteri.

Il presidente sarà scelto nelle seguenti categorie, tenendo conto in ogni caso dell'attinenza delle discipline insegnate con quelle costituenti le classi di abilitazione:

a) professori universitari di ruolo o fuori ruolo;

b) professori incaricati di insegnamento universitario stabilizzati;

c) liberi docenti che siano incaricati o assistenti universitari o professori ordinari di scuole secondarie statali o pareggiate;

d) ispettori centrali a riposo o provveditori agli studi a riposo, purchè non siano stati collocati in quiescenza agli effetti dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

e) presidi e direttori di ruolo o a riposo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali o pareggiati;

f) professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria ed artistica che da *almeno un anno siano stati compresi* in una graduatoria di merito nei concorsi per capi d'istituto o che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio.

Coloro i quali, appartenendo ad una delle categorie sopra indicate, aspirano ad ottenere la nomina quali presidenti di commissione, dovranno presentare apposita domanda al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione IX, per il tramite dell'università o degli istituti universitari di appartenenza o, se capi di istituto ovvero docenti di istruzione secondaria ed artistica, per il tramite gerarchico o, infine direttamente allo stesso Ministero se si tratta di personale in quiescenza.

Le domande, redatte in carta libera, devono essere presentate al rettore dell'università o fatte pervenire al provveditore agli studi entro il termine che sarà successivamente stabilito.

I rettori e i provveditori aggiungeranno il parere con le loro eventuali osservazioni e cureranno che le domande medesime giungano al predetto Ministero, entro venti giorni dalla loro presentazione.

Entro la stessa data dovranno pervenire allo stesso Ministero le domande in bollo del personale in quiescenza.

Le domande, invece, di docenti in servizio all'estero, che appartengano sempre alle suddette categorie, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione per il tramite delle autorità diplomatiche o consolari, le quali correderanno le stesse del proprio parere.

Art. 13.

La prova finale consiste nella trattazione scritta o scrittografica e nella discussione di un argomento in merito agli studi compiuti ed alle esercitazioni svolte durante il corso, nonchè alle attività didattiche prestate.

A tal fine alla chiusura del corso verrà redatta dal corpo docente una relazione conclusiva sulle attività effettivamente svolte nel corso stesso. Detta relazione dovrà essere portata a conoscenza degli iscritti.

La commissione esaminatrice, nel giorno fissato per la prova scritta, propone alla scelta dei candidati più argomenti, avuto riguardo alla varietà delle discipline oggetto dell'abilitazione, i quali saranno formulati in modo da consentire di accertare la preparazione culturale specifica in rapporto alla classe o sezione di abilitazione, nonchè le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso e nell'insegnamento.

La prova scritta o scrittografica avrà la durata massima di otto ore.

Le discussioni orali si svolgeranno secondo un diario che la commissione avrà tempestivamente stabilito e comunicato all'ufficio scolastico regionale dopo l'esame delle prove scritte o scrittografiche.

Per un adeguato sviluppo del colloquio saranno chiamati da quattro a sei candidati al giorno.

Durante il colloquio la commissione solleciterà gli opportuni collegamenti tra l'argomento trattato e i temi fondamentali delle materie di insegnamento relative alla classe di abilitazione o sezione.

Per quanto riguarda le prove finali sono da applicare le disposizioni e le procedure sugli esami di abilitazione di insegnamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, particolarmente agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, terzo comma, 27, 28, 30 e 31.

Le prove finali relative alle sezioni aggiunte si svolgeranno secondo le procedure sopra indicate.

Ad esse gli aspiranti, che non siano già in possesso dell'abilitazione per la classe base, saranno ammessi dopo aver superato le prove di tale classe.

Per dette prove la commissione esaminatrice sarà integrata con i docenti delle sezioni aggiunte.

Art. 14.

La trattazione scritta o scrittografica e la discussione devono essere unitariamente considerate ai fini della valutazione.

La votazione va attribuita in centesimi e la prova finale si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60/100.

Le impugnative da parte degli eventuali controinteressati potranno essere esperite dal giorno nel quale siano stati affissi gli elenchi degli abilitati all'albo dell'ufficio scolastico.

Art. 15.

Al personale docente o incaricato delle varie attività dei corsi è attribuito in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di attività svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento.

Per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397 e, qualora si tratti di docenti universitari straordinari e ordinari stranieri, il compenso è rapportato allo stipendio iniziale rispettivamente del parametro 722 e 825.

Il compenso in trentesimi di cui al precedente comma spetta per la durata degli esami al presidente ed ai componenti della commissione esaminatrice costituita nei modi sopraindicati.

Al predetto personale sarà attribuito anche, ove spetta, il trattamento di missione.

Poichè i corsi avranno inizio nell'anno 1976, la spesa per l'attuazione del presente decreto verrà impegnata sul cap. 1134 del relativo esercizio finanziario.

Il decreto medesimo verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1975

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per gli affari esteri*
GRANELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1976
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 83

ALLEGATO *A*

Classi di abilitazione 1	Titoli di ammissione 2
1. — Aerotecnica e costruzioni aeronautiche	Laurea in: ingegneria aeronautica; ingegneria industriale - sottosezione aeronautica; ingegneria industriale - sottosezione meccanica; ingegneria meccanica; ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri o ruolo fisici, provenienti dal servizio permanente effettivo
2. — Applicazioni tecniche	Laurea in: architettura; discipline nautiche; scienze agrarie; scienze forestali; lauree in ingegneria. Fino a quando non sarà attuato il riordinamento degli studi universitari sono inoltre validi:
I. — Applicazioni tecniche maschili	— per applicazioni tecniche maschili, i diplomi di geometra; di perito industriale, agrario o nautico, nonchè i diplomi di maturità professionale del settore industriale o del settore agrario con esclusione di qualsiasi equipollenza
II. — Applicazioni tecniche femminili	— per applicazioni tecniche femminili, i diplomi di magistero professionale per la donna o di istituto tecnico-femminile, nonché i diplomi di maturità professionale del settore femminile, con esclusione di qualsiasi equipollenza
3. — Arte mineraria	Laurea in: ingegneria chimica; ingegneria industriale - sottosezione chimica; ingegneria mineraria; scienze geologiche;
4. — Arti dei metalli e dell'oreficeria	Laurea di architettura o diploma dell'accademia di belle arti, purché congiunti a diploma di maturità d'arte applicata della sezione arti dei metalli o dell'oreficeria o a diploma di magistero corrispondente.
5. — Arte della ceramica	Laurea in architettura o diploma di accademia di belle arti, purché congiunti a diploma di maturità di arte applicata della sezione artistica dell'arte della ceramica o a diploma di magistero corrispondente

Classi di abilitazione 1	Titoli di ammissione 2
5-*bis.* — Arte del vetro	Laurea in architettura o diploma di accademia di belle arti, purché congiunti a diploma di arte applicata della sezione arte del vetro o a diploma di magistero corrispondente
6. — Arte della grafica pubblicitaria	Laurea in architettura o diploma di accademia di belle arti, purché congiunti a diploma di maturità d'arte applicata della sezione di arti della grafica pubblicitaria e della fotografia, diploma di magistero corrispondente, diploma di tecnico della cinematografia e della televisione della corrispondente specializzazione o a diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità
6-*bis.* — Arte della fotografia	Laurea in architettura o diploma di accademia di belle arti purché congiunti a diploma di maturità di arte applicata della sezione di fotografia, o diploma di magistero corrispondente, o diploma di tecnico della cinematografia e della televisione della corrispondente specializzazione
6-*ter.* — Arte della stampa	Laurea in architettura o diploma di accademia di belle arti purché congiunti a diploma di maturità d'arte applicata della sezione delle arti della stampa o a diploma di magistero corrispondente
6-*quater.* — Disegno e stile dei caratteri	Laurea in architettura o diploma di accademia di belle arti purché congiunti a diploma di maturità d'arte applicata della sezione delle arti della stampa o della sezione delle arti della grafica pubblicitaria o a diploma di magistero corrispondente
6-*quinquies.* — Arti della grafica e dell'incisione	Laurea in architettura o diploma di accademia di belle arti purché congiunti a diploma di maturità d'arte applicata della sezione delle arti della stampa o a diploma di magistero corrispondente
6-*sexies.* — Arte del disegno animato	Laurea in architettura o diploma di accademia di belle arti purché congiunti a diploma di maturità di arte applicata di arti della grafica pubblicitaria e della fotografia, a diploma di magistero corrispondente, o a diploma di tecnico della cinematografia e della televisione della corrispondente specializzazione
6-*septies.* — Arti della rilegatoria e del restauro del libro	Laurea in architettura o diploma di accademia di belle arti purché congiunti a diploma di maturità d'arte applicata della sezione arte della stampa o a diploma di magistero corrispondente

Classi di abilitazione 1	Titoli di ammissione 2
7. — Arti del tessuto	Laurea in architettura o diploma di accademia di belle arti purché congiunti a diploma di maturità d'arte applicata del tessuto o a diploma di magistero corrispondente
7-*bis.* — Arti della moda e del costume	Laurea in architettura o diploma di accademia di belle arti purché congiunti a diploma di maturità d'arte applicata della sezione delle arti della moda e del costume, o diploma di magistero corrispondente o a diploma di maturità professionale per disegnatrice stilista di moda
8. — Chimica	Laurea in: chimica; chimica industriale; ingegneria chimica; ingegneria mineraria; ingegneria industriale sottosezione chimica; chimica e tecnologia farmaceutica
9. — Chimica agraria e scienze dell'alimentazione	Laurea in: chimica e farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica; chimica; scienze agrarie; scienze forestali; scienza delle preparazioni alimentari; scienze biologiche; scienze della produzione animale; farmacia; chimica industriale; ingegneria chimica
10. — Chimica industriale	Laurea in: chimica; chimica industriale; ingegneria chimica; ingegneria mineraria; ingegneria industriale sottosezione chimica
11. — Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni	Attestato del Ministero della difesa aeronautica relativo alla frequenza e al superamento del corso per controllore della circolazione aerea, congiunto ad una delle seguenti lauree: discipline nautiche; astronomia; matematica; fisica; matematica e fisica; lauree in ingegneria. Ufficiale controllore della circolazione aerea già in servizio permanente effettivo, ispettore del ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della Direzione generale dell'aviazione civile
12. — Costruzioni navali e teoria della nave	Laurea in: ingegneria navale; ingegneria navale e meccanica; discipline nautiche
13. — Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico	Lauree in ingegneria civile o in architettura
14. — Cultura ladina	Laurea in: lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia
15. — Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina (1) e (2)	Diploma di: maturità classica, scientifica, magistrale, artistica, tecnica, professionale, d'arte applicata

Avvertenze:

(1) Il corso è organizzato contemporaneamente a quello di stenografia in ogni sede, con facoltà per il candidato di frequentarli congiuntamente.

(2) Gli insegnanti forniti sia dell'abilitazione in stenografia che di quella in dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina, sono ammessi al concorso a cattedre di stenografia e dattilografia, negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado (classe di concorso LXXX).

Classi di abilitazione 1	Titoli di ammissione 2
16. — Discipline e tecniche commerciali e aziendali	Laurea in: economia e commercio; economia aziendale; scienze economiche e commerciali; scienze economiche e bancarie; scienze economico-marittime; scienze statistiche ed attuariali economia politica; scienze bancarie e assicurative
16.*a*. — Discipline e tecniche turistiche e alberghiere	Laurea in: economia e commercio; economia aziendale; scienze economiche e commerciali; scienze economiche e bancarie; scienze economico-marittime; scienze statistiche ed attuariali; economia politica; scienze bancarie e assicurative
17. — Discipline geometriche, architettoniche e arredamento	Laurea in architettura. Diploma di accademia di belle arti del corso di scenografia purché congiunto a diploma di maturità artistica o di maturità d'arte applicata
17-*bis*. — Arte della scenotecnica	Diploma di accademia di belle arti del corso di scenografia purché congiunto a maturità artistica o a maturità di arte applicata; Laurea in architettura o diploma di accademia di belle arti del corso di pittura o del corso di scultura purché congiunti a maturità di arte applicata della sezione di scenotecnica
18. — Discipline giuridiche ed economiche	Laurea in: giurisprudenza; scienze politiche; scienze economiche e commerciali; scienze statistiche e demografiche; economia e commercio; scienze economico-marittime; scienze coloniali rilasciata dall'istituto superiore orientale di Napoli; scienze statistiche ed economiche; scienze economiche e bancarie
19. — Discipline pittoriche	Diploma dell'accademia di belle arti del corso di pittura o del corso di decorazione, purché congiunti ai seguenti titoli: diploma di maturità artistica o diploma di maturità d'arte applicata
20. — Discipline plastiche	Diploma dell'accademia di belle arti del corso di scultura, purché congiunto a diploma di maturità artistica o a diploma di maturità d'arte applicata
21. — Disegno	Laurea in architettura; diploma dell'accademia di belle arti purché congiunto a diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Fino a quando non sarà attuato il riodinamento degli istituti universitari, sono inoltre validi i seguenti titoli: diploma di maturità artistica; diploma di maturità di istituto d'arte applicata; licenza di istituto d'arte; diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità e per tecnico della cinematografia e della televisione
22. — Disegno tecnico	Laurea in architettura; diploma di architetto; laurea delle scuole superiori di architettura o delle sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici; lauree in ingegneria
22.*a*. — Disegno tecnico e artistico	Laurea in architettura; laurea in ingegneria civile
23. — Economia delle comunità	Qualsiasi laurea congiunta a diploma di magistero professionale per la donna o d'istituto tecnico femminile, ovvero a diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili
24. — Edizione e linguaggio per la cinematografia e la televisione	Accertamento dei titoli professionali ai sensi dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074
25. — Educazione artistica	Laurea in architettura; diploma dell'accademia di belle arti purché congiunto a diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; diploma di maturità artistica; diploma di maturità d'arte applicata; diploma di maestro d'arte; diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità e per tecnico della cinematografia e della televisione.
26. — Educazione fisica	Diploma degli istituti superiori di educazione fisica Agli esami sono ammessi anche gli insegnanti incaricati di educazione fisica che abbiano frequentato con profitto per almeno due anni gli istituti propedeutici di educazione fisica (i collegi annessi alle cessate accademie di educazione fisica di Roma ed Orvieto), o il corso di perfezionamento svoltosi a Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti dal Ministero della pubblica istruzione negli anni 1953, 1954 e 1955 in possesso dei requisiti di servizio di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 e coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità a conclusione dei corsi istituiti con la citata legge
27. — Educazione musicale	Diploma di: composizione, composizione polifonica vocale; musica corale e direzione del coro; strumentazione per banda; direzione di orchestra; organo; pianoforte; violino; viola; arpa; violoncello; contrabbasso; strumenti a fiato; diploma superiore di canto
28. — Elettronica	Laurea in: fisica; ingegneria elettronica; ingegneria nucleare; ingegneria elettrotecnica; ingegneria industriale - sottosezione elettrotecnica
29. — Elettrotecnica	Laurea in: fisica; ingegneria elettronica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria nucleare; ingegneria industriale - sottosezione elettrotecnica

Classi di abilitazione 1	Titoli di ammissione 2
29.*a*. — Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche	Laurea in: ingegneria elettronica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria nucleare; ingegneria industriale sottosezione elettrotecnica
30. — Geografia	Laurea in: geografia; qualsiasi laurea per il cui conseguimento il candidato abbia seguito almeno due insegnamenti di geografia o un insegnamento biennale di geografia
31. — Igiene, anatomia, fisiologia, patologia	Laurea in: medicina e chirurgia; scienze biologiche; farmacia
31-*a*. — Tecnologia odontotecnica	Laurea in: medicina e chirurgia con specializzazione in odontoiatria
31-*b*. — Tecnologia radiologica	Laurea in: medicina e chirurgia con specializzazione in radiologia medica
32. — Informatica	Laurea in: ingegneria elettronica; scienze dell'informazione; fisica; matematica; scienze matematiche; matematica e fisica; scienze fisiche e matematiche; economia e commercio; scienze economiche e commerciali; lauree in scienze statistiche
33. — Italiano nella scuola media con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana	Laurea in: lettere; filosofia, materie letterarie, pedagogia; lingue e letterature straniere (1).
33-*bis*. — Italiano negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana	Laurea in lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia; lingue e letterature straniere (1).
34. — Lingua e letteratura straniera	Laurea in: lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne; lingue e letterature e istituzioni dell'Europa orientale e lingue e letterature e istituzioni dell'Europa occidentale, lingue e letterature slave rilasciate dall'istituto universitario orientale di Napoli o dal medesimo istituto con la precedente denominazione di istituto superiore orientale di Napoli; lingue e letterature orientali; lingue e civiltà orientali (2)
35. — Lingua straniera	Laurea in: lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne; lingue e letterature e istituzioni dell'Europa orientale, lingue e letteratue e istituzioni dell'Europa occidentale, lingue e letterature slave rilasciate dall'istituto universitario orientale di Napoli o dal medesimo istituto con la precedente denominazione di Istituto superiore orientale di Napoli; lingue e letterature orientali; lingue e civiltà orientali (2)

(1) La laurea in lingue e letterature straniere è titolo di ammissione, purché il piano di studio seguito abbia compreso un corso biennale di lingua e letteratura italiana e un corso relativo alla lingua e letteratura tedesca, o slovena, rispettivamente per l'abilitazione nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca o slovena.

(2) Il candidato è ammesso al corso o ai corsi limitatamente alle lingue seguite in corsi pluriennali universitari.

Classi di abilitazione 1	Titoli di ammissione 2
36. — Matematica applicata	Laurea in: matematica; scienze matematiche; matematica e fisica; fisica; scienze fisiche e matematiche; scienze dell'informazione; economia e commercio; scienze economiche e commerciali; scienze economico-marittime. Lauree in ingegneria, lauree in scienze statistiche
37. — Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	Laurea in: matematica; scienze matematiche; fisica; matematica e fisica; scienze naturali; chimica; chimica industriale; astronomia; scienze biologiche; scienze geologiche
38. — Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado	Laurea in: lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia
38-*a*. — Latino	Laurea in: lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia
38-*b*. — Greco (1)	Laurea in lettere
39. — Materie letterarie nella scuola media	Laurea in: lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia; lingue e letterature straniere (2).
40. — Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua di insegnamento diversa da quella italiana	Laurea in: lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia; lingue e letterature straniere (3)
40-*a*. — Latino	Laurea in: lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia; laurea in lingue e letterature straniere (4)
40-*b*. — Greco (5)	Laurea in lettere
41. — Materie letterarie nella scuola media con lingua di insegnamento diversa da quella italiana	Laurea in: lettere; filosofia; materie letterarie; pedagogia; laurea in lingue e letterature straniere (3)
42. — Meccanica, macchine e disegno	Laurea in: ingegneria civile sezioni trasporti e idraulica; ingegneria meccanica; ingegneria navale e meccanica; ingegneria mineraria; ingegneria chimica; ingegneria aeronautica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria industriale

(1) Sono ammessi alla sezione i candidati già in possesso di abilitazione comprendente l'insegnamento di latino negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, nonchè quelli che frequentano congiuntamente la sezione 38-*a*.

(2) La laurea in lingue e letterature straniere è titolo di ammissione, limitatamente alla scuola media con lingua d'insegnamento italiana nella provincia di Bolzano, purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale di lingua e letteratura italiana ed almeno un corso di lingua e letteratura tedesca.

(3) La laurea in lingue e letterature straniere è titolo di ammissione purchè il piano di studi seguito abbia compreso un corso relativo alla lingua e letteratura tedesca o slovena, rispettivamente per l'abilitazione nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca o slovena.

(4) La laurea in lingua e letterature straniere è titolo di ammissione purchè il piano di studi seguito abbia compreso un corso di latino.

(5) Sono ammessi alla sezione i candidati già in possesso di abilitazione comprendente l'insegnamento di latino negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, nonchè quelli che frequentano congiuntamente la sezione 40-*a*.

Classi di abilitazione 1	Titoli di ammissione 2
42-*a*. — Impianti industriali e disegno	Laurea in: ingegneria civile - sezioni trasporti e idraulica; ingegneria meccanica; ingegneria navale e meccanica; ingegneria mineraria; ingegneria chimica; ingegneria aeronautica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria industriale
42-*b*. — Termotecnica, impianti termotecnici e disegno	Laurea in: ingegneria meccanica; ingegneria navale e meccanica; ingegneria mineraria; ingegneria industriale; ingegneria civile - sezioni trasporti e idraulica
42-*c*. — Impianti metallurgici e disegno	Laurea in: ingegneria meccanica; ingegneria mineraria; ingegneria chimica; ingegneria industriale
42-*d*. — Impianti di materie plastiche e cartiere e disegno	Laurea in: ingegneria meccanica; ingegneria chimica; ingegneria industriale
42-*e*. — Impianti di concerie	Laurea in: ingegneria meccanica; ingegneria chimica; ingegneria industriale
43. — Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno	Laurea in: ingegneria chimica; ingegneria meccanica; chimica industriale; ingegneria industriale - sottosezioni chimica o meccanica
44. — Mineralogia e geologia	Laurea in: ingegneria mineraria; ingegneria civile; ingegneria chimica; ingegneria industriale - sottosezione chimica; scienze geologiche; scienze naturali; chimica; chimica industriale
45. — Modellistica industriale e tecnologia della confezione industriale	Qualsiasi laurea congiunta a diploma di perito industriale per la tessitura o di perito per la confezione industriale
46. — Navigazione aerea e meteorologia aeronautica	Brevetto di navigatore di prima e di seconda classe congiunto ad una delle seguenti lauree: discipline nautiche; fisica; matematica; scienze matematiche; matematica e fisica; astronomia; ingegneria Ufficiale superiore pilota dell'aeronautica e della marina militare proveniente dai corsi regolari delle rispettive accademie, già in servizio permanente effettivo
47. — Navigazione arte navale ed elementi di costruzioni navali	Laurea in discipline nautiche; ufficiali superiori di vascello della marina militare provenienti dai corsi regolari dell'accademia navale, già in servizio permanente effettivo
49. — Psicologia sociale e pubbliche relazioni	Laurea in filosofia; pedagogia; psicologia; lettere; materie letterarie; storia; sociologia; scienze politiche; giurisprudenza
49-*bis*. — Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale	Laurea in scienze agrarie; scienze forestali; scienze della produzione animale
50. — Scienze fisiche (*)	Laurea in: fisica; astronomia; matematica e fisica. Lauree in ingegneria.

(*) I corsi relativi alle classi di abilitazione per le scienze matematiche e le scienze fisiche possono essere organizzati congiuntamente.

Classi di abilitazione 1	Titoli di ammissione 2
50-*a*. — Matematica	Laurea in: fisica; astronomia; matematica e fisica
50-*b*. — Impianti nucleari e tecnologie relative	Laurea in: fisica; ingegneria nucleare
51. — Scienze matematiche (*)	Laurea in: matematica; scienze matematiche; matematica e fisica; fisica; astronomia; scienze fisiche e matematiche; scienze dell'informazione; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche ed economiche
51-*a*. — Fisica	I titoli predetti escluse le lauree in scienze dell'informazione, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali e in scienze statistiche ed economiche
52. — Scienze naturali, chimica e geografia	Laurea in: scienze naturali; scienze biologiche; scienze geologiche; scienze agrarie; scienze forestali
53. — Scienze umane	Laurea in: filosofia; pedagogia; psicologia; lettere; materie letterarie; storia
53-*a*. — Storia	Laurea in: filosofia; pedagogia; psicologia; lettere; materie letterarie; storia
54. — Stenografia (1) e (2)	Diploma di: maturità classica; scientifica; magistrale; artistica; tecnica; professionale; d'arte applicata
55. — Stenografia nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana	Diploma di: maturità classica; scientifica; magistrale; artistica; tecnica; professionale; d'arte applicata
56. — Storia dell'arte	Laurea in: lettere; materie letterarie; storia; architettura
57. — Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica e televisiva	Accertamento dei titoli professionali ai sensi dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074
58. — Tecnologia fotografica e cinematografica	Laurea in: chimica; chimica industriale; fisica; ingegneria chimica; ingegneria industriale - sottosezione chimica
59. — Tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole	Laurea in: ingegneria chimica; chimica industriale; scienza delle preparazioni alimentari; ingegneria industriale - sottosezione chimica
60. — Tecnologia meccanica	Laurea in ingegneria civile - sezione trasporti; ingegneria meccanica; ingegneria navale e meccanica; ingegneria aeronautica; ingegneria industriale - sottosezione meccanica o aeronautica

(*) I corsi relativi alle classi di abilitazione per le scienze matematiche e le scienze fisiche possono essere organizzati congiuntamente.

(1) Il corso è organizzato contemporaneamente a quello di dattilografia, tecnica della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina in ogni sede, con facoltà per il candidato di frequentarli congiuntamente.

(2) Gli insegnanti forniti sia dell'abilitazione in stenografia che di quella in dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina sono ammessi al concorso a cattedre di stenografia, dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado (classe di concorso LXXX).

Classi di abilitazione 1	Titoli di ammissione 2
60-*a.* — Tecnologia meccanica dell'orologeria	Laurea in: ingegneria civile sezione trasporti; ingegneria meccanica; ingegneria navale e meccanica; ingegneria aeronautica; ingegneria mineraria; ingegneria industriale sottosezione meccanica o aeronautica
61. — Tecnologia tessile	Laurea in: ingegneria meccanica; ingegneria industriale sottosezione meccanica. Diploma di perito tessile o magliere, congiunto a laurea
62. — Tecnologia delle arti applicate	Laurea in: scienze naturali, scienze geologiche; scienze agrarie; scienze forestali; geografia; chimica; chimica industriale; chimica e farmacia; farmacia; chimica e tecnologie farmaceutiche; architettura; lauree in ingegneria
62-*bis.* — Tecnologia ceramica e laboratorio tecnologico	Laurea in: chimica industriale; ingegneria chimica
62-*ter.* — Tecnologia per le arti grafiche	Laurea in: chimica industriale; ingegneria chimica
63. — Topografia e disegno topografico	Laurea in: ingegneria civile; ingegneria mineraria; ingegneria industriale
64. — Zootecnica	Laurea in: scienze della produzione animale; scienze agrarie; scienze forestali; medicina veterinaria

ALLEGATO *B*

Modello della domanda
(in carta semplice)

Al Ministero degli affari esteri Direzione generale della cooperazione culturale

Per il successivo inoltro

Al sovrintendente dell'ufficio scolastico interregionale di ROMA

Il sottoscritto . (1) nato a
il ., residente in in servizio nel corrente anno scolastico (o nell'anno scolastico 1974-75) (*) in qualità di incaricato di in (2) . . chiede di essere ammesso al corso abilitante per la classe n. e/o sezione di abilitazione n. . (. .) (3).

Il sottoscritto a tal fine dichiara:

a) di essere in possesso del titolo di studio conseguito il . presso .;

b) di essere in possesso di abilitazione per la classe n. . (. .) (4), ai fini dell'ammissione alla sola sezione aggiunta.

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non essere già in possesso di abilitazione richiesta o di abilitazione corrispondente di cui al precedente ordinamento (5).

Il sottoscritto, infine, indica le seguenti sedi, in ordine di preferenza, ove desidererebbe frequentare il corso abilitante speciale.

Firma

Indirizzo .

Visto del dirigente del corso dell'istituto della scuola, o dell'autorità diplomatico-consolare (per gli incaricati in servizio presso istituzioni straniere).

Si autentica la firma del Sig
e si attesta che lo stesso ha prestato servizio presso
con la qualifica nell'anno .

Data, .

(firma per esteso)

timbro

(*) Depennare la dizione che non interessa.

(1) Cognome e nome ben chiari. Le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile.

(2) Indicare il tipo di istituzione e la sede.

(3) Specificare la numerazione e la denominazione della classe con, eventualmente, la sezione aggiunta.

(4) Esatte numerazione e denominazione della classe indicata nella tabella *A* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modifiche e integrazioni o della classe di cui al precedente ordinamento indicata nella tabella *B* annessa al precitato decreto.

(5) Vedasi tabella *B* di cui alla precedente nota (4).

(4094)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(6651061/4) Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.